

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 411-B)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FABBRI, MASCAGNI, BISAGLIA, BRUGGER,  
CHIAROMONTE, MALAGODI, OSSICINI, SCHIETROMA, FERRARA  
SALUTE e RUBBI**

*(V. Stampato n. 411)*

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e  
belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Re-  
pubblica nella seduta del 29 maggio 1985*

*(V. Stampato Camera n. 2943)*

*modificato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 1986*

---

Riordino dell'Istituto nazionale di studi verdiani

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di « Istituto nazionale di studi verdiani ».

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123.

Ha sede in Parma.

L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonché delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti il filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, nei suoi precedenti e negli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica;

e) offre consulenza scientifica ad istituti culturali italiani e stranieri, anche collaborando con essi.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Sono organi consultivi il comitato scientifico di cui al successivo articolo 7 e il comitato degli amici dell'Istituto di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie da una terna di note personalità di cultura, designate dal Comitato di settore per gli istituti culturali.

Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

Presiede il consiglio di amministrazione e il comitato degli amici dell'Istituto.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il sindaco di Parma o suo delegato;
- c) il sindaco di Busseto o suo delegato;
- d) il presidente dell'amministrazione provinciale di Parma o suo delegato;
- e) il presidente della regione Emilia-Romagna o suo delegato;
- f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

i) il rettore dell'università di Parma;

l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;

m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, dura in carica cinque anni.

È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, del programma presentato dal comitato scientifico, di cui al successivo articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui al successivo articolo 6.

Fra i propri membri il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza il vice presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

Il comitato degli amici dell'Istituto è composto di membri nazionali e stranieri, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede.

Sono membri del comitato i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sua attività, nominati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il comitato esprime il parere di cui al terzo comma del precedente articolo 4 e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e il regolamento dell'Istituto di cui al successivo articolo 10.

Art. 7.

Il comitato scientifico è organo consultivo dell'Istituto. Esso è composto di cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

Il comitato è presieduto dal direttore dell'Istituto.

Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica quanto il consiglio stesso.

Art. 8.

Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione attraverso il conferimento di incarico professionale di cui fissa la durata e l'ammontare del compenso.

Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

Art. 9.

L'organico dell'Istituto è costituito da:

a) il segretario generale, da prevedersi nell'ottava qualifica funzionale;

b) la segreteria tecnica, composta da cinque impiegati di cui:

un bibliotecario,  
due aiuto bibliotecari-documentaristi,  
due coadiutori;

c) la segreteria amministrativa, composta da sei impiegati di cui:

tre della carriera di concetto, da prevedersi nella sesta qualifica funzionale,

uno della carriera esecutiva, da prevedersi nella quinta qualifica funzionale,

uno della carriera ausiliaria, da prevedersi nella terza qualifica funzionale,

uno della carriera ausiliaria, da prevedersi nella seconda qualifica funzionale.

Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è equiparato a quello del personale dell'Amministrazione dello Stato. Qualora i posti di bibliotecario o aiuto bibliotecario non vengano coperti per concorso indetto dall'Istituto, il Ministero per i beni culturali e ambientali può provvedere in via provvisoria con comando di personale di ruolo delle biblioteche pubbliche statali che abbia specifica competenza.

Art. 10.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

uno schema di regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati.

Art. 12.

La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

Per il funzionamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani è concesso, a carico dello Stato, un contributo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Alla determinazione del contributo per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il contributo si aggiunge a quello eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

All'onere di 500 milioni di lire per gli anni 1987, 1988 e 1989 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali ».

Art. 13.

*Identico.*